

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

In data 16.1.2007, il ricorrente stipulava con l'istituto di credito resistente un contratto di mutuo ipotecario della durata di 15 anni con concessione di finanziamento per complessivi € 768.000,00 e rimborso mediante pagamento di 30 rate semestrali di ammortamento comprensive di capitale e interessi, al tasso di interesse annuo variabile indicizzato Euribor 6 mesi + spread di un 100 punti base; in pari data, sul c/c bancario del ricorrente veniva, quindi, erogato il capitale, al netto delle spese accessorie, nella misura di € 764.544,93.

La ricorrente lamenta un ricalcolo unilaterale delle somme dovute, effettuato dall'intermediario resistente in seguito alla sospensione temporanea di tre rate per effetto del D.L. "Cura Italia", che condurrebbe ad una corresponsione di un importo eccedente rispetto a quanto originariamente dovuto, in assenza di adeguata motivazione o documentazione giustificativa, con uno scostamento di € 9.187,12, quale differenza tra il debito residuo di € 22.001,96 e quello invece preteso di € 31.189,08.

Insoddisfatta delle interlocuzioni intrattenute con la resistente, la ricorrente si è rivolta a questo ABF.

Parte resistente rileva che il mutuo oggetto di ricorso è stato interessato da diverse iniziative di sospensione del pagamento delle rate; con l'ultima sospensione, concessa ai sensi del cd. Decreto Cura Italia, successivamente alla scadenza del piano di ammortamento originario, previsto alla rata n. 32 del 30/06/2024, sono state emesse 3 ulteriori rate semestrali per il recupero di quelle sospese da

giugno 2020 a giugno 2021. Ritiene dunque infondata la domanda relativa alla somma di € 9.187,12, importo che parte ricorrente asserisce essere eccedente il dovuto, in quanto la stessa altro non è che la sommatoria delle quote interessi oggetto di sospensione, degli interessi di sospensione e delle spese amministrative sospese, solo in mera visualizzazione di sintesi riportate in unica voce sotto la dicitura “quota capitale” nelle rate accodate emesse al termine del piano di ammortamento originario (€ 2.312,31 + € 6.853,21 + € 21,60). L’intermediario evidenzia come sulla quota capitale delle rate sospese era prevista la maturazione di interessi calcolati con la stessa modalità prevista dal contratto. Pertanto, l’importo da corrispondere a fine piano di ammortamento è dato dalla sommatoria tra la rata originaria sospesa + gli interessi di sospensione calcolati con le stesse modalità previste in contratto.

Non seguivano repliche.

DIRITTO

La presente controversia concerne una richiesta di ricalcolo delle somme dovute dalla ricorrente quale debito residuo in relazione a un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l’intermediario resistente. Parte resistente evidenzia che l’importo che al ricorrente appare ultroneo rispetto a quello effettivamente dovuto - pari ad € 9.187,12 - corrisponde in realtà alla somma della quota interessi delle 3 rate sospese (€ 2.312,31), alla quota interessi maturata sulle 3 rate sospese (€ 6.853,21) e alle spese di amministrazione (€ 21,60) = € 9.187,12.

Il Collegio osserva che le difese dell’intermediario non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che non ha depositato repliche, e che in ogni caso il contenuto delle stesse appare corretto nel merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE